COMUNE DI SAPONARA - Prot 0009825 del 18/11/2020 Tit X Cl 1 Fasc

COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 18 NOV 2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID -19. Chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale per disinfezione e sanificazione straordinaria dal 19 al 20 novembre 2020.

IL SINDACO

VISTI:
- i numerosi Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contenenti nuove misure di contrasto per il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID – 19;
- le varie Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Sicilia per la prevenzione e la gestione epidemiologica da COVID – 19 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il successivo decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020;

VISTO, da ultimo il DPCM del 3 novembre 2020 entrato in vigore dal 6 novembre u.s. con il quale sono state individuate tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione del 5 novembre 2020, con cui sono state fornite alle scuole le indicazioni applicative del DPCM del 3 novembre 2020 che, a seguito dell'aumento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha disposto nuove e più severe misure di sicurezza a tutela della salute dei cittadini e valgono per l'intero territorio nazionale

RILEVATO che il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata

dell'articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3.11.2020. Il predetto articolo ha disposto che: "l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina", in coerenza delle determinazioni previste dalle "Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021", approvate in precedenza dal suddetto Comitato Tecnico Scientifico in data 31.08.2020;

CONSIDERATO che con nota del 16.11.2020 prot. 12358, pervenuta a questo Ente in pari data al prot.n.9763, la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Saponara ha richiesto ai Sindaci dei Comuni di Spadafora e Saponara di mettere in atto azioni di sanificazione dei plessi scolastici, oltre a richiedere all'Asp di predisporre un piano di monitoraggio attraverso l'esecuzione di tamponi per la popolazione scolastica e dei familiari dell'Istituto Comprensivo Saponara;

PRESO ATTO che come si legge nella prefata nota, il Comprensivo annovera 10 plessi dislocati su tre Comuni (Spadafora, Rometta e Saponara) e inoltre l'organizzazione didattica prevede un movimento giornaliero di docenti che prestano servizio anche in altri istituti della Provincia, fra i quali: Messina, Barcellona P.G., Milazzo, Torregrotta e Villafranca Tirrena;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed, in particolare, anche nel nostro territorio comunale;

RICONOSCIUTA l'esigenza di prevenire rischi di diffusione di eventuali agenti patogeni trasmissibili, disponendo a titolo preventivo e precauzionale, un intervento di disinfezione e sanificazione straordinaria di tutti i plessi presenti sul territorio comunale;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, disporre la chiusura di tutti i plessi presenti sul territorio comunale e la sospensione delle lezioni di tutte le classi, DA GIOVEDI'19 A VENERDI' 20 NOVEMBRE 2020, per la disinfezione e sanificazione straordinaria dei suddetti plessi scolastici;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm. e ii., che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO l'art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

Per i motivi suesposti,

- la chiusura, per la disinfezione e sanificazione straordinaria, di tutti i plessi scolastici comunali presenti sul territorio e la sospensione delle lezioni di tutte le classi, **DA GIOVEDI'19 A VENERDI' 20 NOVEMBRE 2020;**
- di autorizzare l'ingresso agli edifici scolastici unicamente al personale addetto alle operazioni di sanificazione e pulizia;

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio Comunale e sul sito web istituzionale;
- l'affissione di appositi avvisi su tutto il territorio comunale;
- la trasmissione della presente Ordinanza all'Ufficio Tecnico Comunale, affinchè predisponga gli atti necessari e presti idonea assistenza alla Ditta che provvederà all'intervento di sanificazione di che trattasi.

COMUNE DI SAPONARA - Prot 0009825 del 18/11/2020 Tit X Cl 1 Fasc

COMUNICA

A norma dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale, lì 18 NOV. 2020

COMUNE DI SAPONARA

IL SINDACO
Fabio VINCI